



SENT. 107/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **58810** del registro di segreteria, proposto da:

~~OMISSIS~~, nato a ~~OMISSIS~~ il ~~OMISSIS~~(c.f. ~~OMISSIS~~),
rappresentato e difeso, dall'avv. Sabrina Mautone, domiciliato presso
la Segreteria di questa Corte dei conti; indirizzo p.e.c.:
sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it.,

contro

~~INPS~~, persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Clementina
Pulli (pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) e Patrizia
Ciacci (pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it) elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici

	SENT. 107/2024	2	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;		
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 109/2021,		
	pubblicata in data 8 febbraio 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell’udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l’assistenza del segretario,		
	dott.ssa Alessandra Carcani, udito il relatore, Consigliere Domenico Guzzi,		
	l’avv. Massimo Silvestri, per delega dell’avv. Sabrina Mautone, in difesa		
	dell’appellante e l’avv. Clementina Pulli, per l’Istituto previdenziale		
	appellato.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la Campania ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS, ex		
	dipendente dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, in		
	quiescenza dal 30 giugno 2006, volto al riconoscimento del diritto alla		
	pensione privilegiata ordinaria per una patologia dipendente da causa di		
	servizio, segnatamente per “ <i>epatite cronica correlata a calcolosi colicistica</i> ”.		
	Il primo giudice, disposta attività istruttoria ed acquisito il parere del Collegio		
	Medico legale presso il Ministero della Difesa – Sezione specializzata presso		
	la Corte dei conti - , ha escluso che ricorressero le condizioni di legge per		
	l’accoglimento della domanda.		
	Di qui l’odierno appello, con cui il pensionato lamenta la “ <i>Violazione e falsa</i>		
	<i>applicazione dell’art. 111 Cost. Omissione e insufficienza della motivazione.</i>		
	<i>Omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della</i>		
	<i>controversia e inattendibilità del parere reso dal CTU. Omessa motivazione</i>		

	SENT. 107/2024	3	
	<i>in ordine ad un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria.</i>		
	<i>Violazione evidente dell’obbligo, sancito dall’art. 21 del R.D. n. 1038/1933,</i>		
	<i>di rendere palesi i motivi della decisione. Violazione di legge per mancata,</i>		
	<i>falsa ed errata applicazione degli artt. 21. n. 4 R.D. n. 1038/1933, 24 e 111</i>		
	<i>Costituzione, 112 e 132 c.p.c.; eccesso di potere, mancanza di</i>		
	<i>motivazione/motivazione apparente”.</i>		
	Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe meritevole di riforma, giacché,		
	basando il rigetto del ricorso sulle risultanze della relazione medico legale		
	acquisita d’ufficio e non valutando gli altri atti di causa, il primo giudice		
	avrebbe impostato il <i>decisum</i> su un impianto motivazionale carente, illogico		
	ed apparente, pertanto in contrasto con la giurisprudenza nomofilattica di		
	questa Corte dei conti in materia di pensioni privilegiate.		
	L’Inps si è costituito con una memoria depositata il 12 marzo 2024.		
	L’Istituto previdenziale ha, di contro, sostenuto l’inammissibilità del gravame		
	sul rilievo che le censure proposte dall’appellante, generiche ed		
	esclusivamente volte a ribadire questioni già valutate in primo grado, non		
	sarebbero inidonee a scalfire una motivazione invece scevra da vizi logici e		
	giuridici.		
	Pertanto, alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte		
	dei conti (l’appellato ha citato numerose sentenze di merito) successive		
	all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite enunciato con la sentenza		
	n. 10/QM/2000, l’Inps ha chiesto il rigetto dell’appello.		
	In udienza, i difensori delle parti in causa, avv. Silvestri per l’appellante e avv.		
	Pulli per l’Inps, i sono riportati agli scritti in atti, chiedendo l’accoglimento		
	delle conclusioni ivi rassegnate.		

	SENT. 107/2024	4	
	Considerato in		
	DIRITTO		
	L'appello mira alla riforma della sentenza, con la quale è stata respinta la		
	domanda di pensione privilegiata del sig. OMISSIS in relazione a patologie		
	dovute a causa di servizio ed asseritamente inabilitanti al momento del		
	collocamento in quiescenza.		
	In punto di ammissibilità del motivo di gravame descritto in narrativa, occorre		
	premettere che l'art. 170, comma 1, c.g.c., riproponendo nel vigente codice		
	sul rito contabile quanto già previsto dall'art.1, comma 5, del d.l. n. 453/1993,		
	conv. dalla l.n.19/1994, secondo i dettami enunciati dalle Sezioni riunite di		
	questa Corte dei conti con la sentenza n. 10/QM/2000, limita l'appello in		
	materia pensionistica ai <i>“soli motivi di diritto”</i> , escludendone l'esperibilità		
	per questioni <i>“relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa</i>		
	<i>di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di</i>		
	<i>infermità o lesioni”</i> , espressamente qualificate <i>“questioni di fatto”</i> .		
	Con tale pronuncia, le Sezioni riunite hanno, infatti, puntualizzato i criteri per		
	la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi		
	di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il		
	suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via		
	immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano		
	nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del		
	processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di		
	motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la		
	sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia		
	motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza,		

	SENT. 107/2024	5	
	classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura,		
	sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui		
	possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera		
	c).		
	A tale indirizzo si è uniformata la granitica giurisprudenza di questa Sezione		
	d'appello (<i>ex plurimis</i> , tra le più recenti, sentenze n.8 del 9 gennaio 2024, n.10		
	dell'11 gennaio 2024, n. 5 del 12 gennaio 2022, n. 47 del 23 febbraio 2022, n.		
	232 del 24 maggio 2022, n. 24 del 31 gennaio 2023) e ad esso ritiene il		
	Collegio di doversi conformare anche per il caso di specie.		
	In relazione alla censura di <i>“omissione e insufficienza della motivazione.</i>		
	<i>omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della</i>		
	<i>controversia e inattendibilità del parere reso dal CTU”</i> , in linea con quanto		
	poc'anzi evidenziato, si deve osservare che il vizio motivazionale lamentato		
	dall'appellante, intanto può ritenersi sussistente in quanto sia possibile		
	ravvisare nel ragionamento seguito dal primo giudice per l'accertamento del		
	fatto controverso il mancato esame di punti dirimenti ai fini della decisione,		
	ovvero l'assenza di una concisa esposizione dei motivi di diritto e, di		
	conseguenza, la mancata evidenziazione delle ragioni e dell'iter logico seguito		
	per pervenire ad essa.		
	Orbene, nel caso in esame tale negativa connotazione deve ritenersi del tutto		
	esclusa.		
	L'appellante sostanzialmente si duole della carenza motivazionale nella parte		
	in cui la sentenza gravata denoterebbe la mancata valutazione degli atti di		
	causa, in uno con la carente esposizione delle ragioni per le quali il primo		
	giudice ha ritenuto di dare prevalenza alla consulenza tecnica d'ufficio		

piuttosto che agli elementi addotti a sostegno della domanda pensionistica; il vizio involgerebbe, sempre secondo l'appellante, anche l'ulteriore requisito dell'inabilità al lavoro riferito al momento del collocamento in quiescenza, ciò sul rilievo che la sentenza, *“pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), rendendo comunque impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.”*

La tesi non è meritevole di condivisione.

Come riconosciuto dallo stesso interessato, il primo giudice ha, infatti, messo in evidenza gli elementi sulla base dei quali è pervenuto al respingimento del ricorso, ma a differenza da quanto sostenuto nell'atto di gravame, ha dato conto, con argomentazione logica ed esaustiva, delle ragioni per le quali la domanda non avrebbe potuto essere accolta.

Nella sentenza impugnata si è innanzitutto indicata la normativa di riferimento, con la puntualizzazione che trattandosi di *ex* dipendente di un'amministrazione sanitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del r.d.l. n. 680 del 1938, il conseguimento della pensione privilegiata sarebbe stato possibile sulla base del duplice requisito costituito dalla dipendenza causale tra la patologia epatica e il servizio svolto e del fatto che la stessa, per entità e grado, avrebbe dovuto essere tale da determinare l'inabilità permanente al momento del collocamento in quiescenza dell'interessato.

Con questa premessa, dopo aver correttamente evidenziato che nel caso di specie la questione non era incentrata sulla sussistenza del nesso causale, in

quanto già in precedenza riconosciuto dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con verbale n. 66 del 4 marzo 1999, ed avere pertanto delimitato la *causa petendi* al solo requisito dell'inabilità, il primo giudice ha poi dato conto del parere espresso dal Collegio medico legale del Ministero della Difesa - Sezione speciale presso la Corte dei conti - in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 3/2020 del 17 gennaio 2020.

Di detto parere, la sentenza ha sì riportato ampi passaggi, ma non mancando di spiegarne le ragioni.

In proposito, mettendo in risalto le due connotazioni fondamentali della relazione istruttoria, ovvero il fatto che si fosse tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e che il parere medico-legale era stato reso sulla corretta *causa petendi* rappresentata dalla sussistenza, o meno, del requisito dell'inabilità, il primo giudicante ha così potuto esporre, nell'esercizio della sua esclusiva potestà di valutazione dei mezzi di prova in atti, ex artt. 115 e 116 c.p.c., le ragioni per le quali la patologia non potesse considerarsi causa di inabilità assoluta e permanente alla luce di una “*valutazione consulenziale, basata sull'attento e dettagliato esame degli atti sanitari disponibili*”, tenuto conto “*delle doglianze esposte dalla difesa del ricorrente in memoria presentata allo stesso C.T.U.*” e in base alla condivisibile conclusione di “*ascrivibilità della patologia epatica sofferta da OMISSIS al momento del collocamento in quiescenza, alla Tabella B nella misura massima*” (pag.8 sentenza).

Con logica condivisione del parere formulato dal Collegio medico legale, la sentenza ha inoltre esposto le ragioni per le quali si è omesso di sottoporre il pensionato a visita diretta, in quanto, trattandosi di una patologia epatica,

l'indagine diretta ad accertare il requisito della inabilità dopo 14 anni circa dal pensionamento del ricorrente avvenuto in data 30 giugno 2006, sarebbe stata tanto superflua quanto inutile. Nondimeno, però, la sentenza ha dato conto di come il parere tecnico fosse stato formulato all'esito di un esame della documentazione sanitaria in atti, *“compresa quella attuale”*, ossia *“gli esami ematochimici del 16 maggio 2020”*, dai quali non erano appunto emerse *“particolari alterazioni dei valori di funzionalità epatica, analogamente a quelli riportati nel verbale AB-N 457 del 13 03 1998 dell'Ospedale militare di Caserta (pag.9)”*. Riguardo, poi, all'ascrivibilità a categoria pensionistica o tabellare della patologia, in contrario avviso con il legale di parte ricorrente che aveva citato, invocandone l'applicazione per analogia, la *“voce 26 della settima categoria tabella A”* relativa alla *“calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria”*, e le voci *“22”* e *“25”* della stessa tabella, la sentenza, basandosi sul condivisibile parere istruttorio che ha richiamato testualmente facendolo proprio, ha spiegato la ragione per la quale l'applicazione analogica non avrebbe potuto avere luogo, trattandosi cioè di infermità per nulla assimilabili sia sotto il profilo della regione d'organo colpita, sia per eziologia e natura delle stesse. Pertanto, preso atto che il OMISSIS era cessato dal servizio per limiti d'età e non per inabilità, il primo giudice ha condiviso il giudizio di insussistenza del requisito inabilitante a fronte di una infermità che, per entità e grado, non era ascrivibile quantomeno alla 5^a categoria tabella A, ovvero a quella che per legge avrebbe legittimato un livello di inidoneità al servizio superiore al 60% quale presupposto dell'invocata inabilità.

Il giudice di prime cure ha precisato anche che detto requisito, contrariamente

	SENT. 107/2024	9	
	a quanto sostenuto nel gravame dall'appellante, era stato valutato dal CTU,		
	con giudizio di <i>“inabilità al servizio di istituto in maniera assoluta e</i>		
	<i>permanente”</i> con riferimento proprio alle mansioni della qualifica di		
	appartenenza nell'ambito del rapporto di lavoro, secondo la consolidata		
	giurisprudenza contabile.		
	Alla stregua delle suesposte considerazioni, la censura secondo cui il primo		
	giudice avrebbe respinto il ricorso senza alcuna considerazione dei documenti		
	di causa, tanto da basare il proprio convincimento sull'unilaterale posizione		
	del consulente d'ufficio, con una motivazione illogica e apparente, deve		
	ritenersi inammissibile.		
	Conclusivamente, l'appello è da respingere, con spese da liquidarsi secondo il		
	principio della soccombenza <i>ex art. 31 c.g.c.</i> , nei termini statuiti nel		
	dispositivo.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza		
	impugnata.		
	Condanna l'appellante alle spese di difesa di controparte, che liquida		
	complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 6 MAGGIO 2024		

	SENT. 107/2024	10	
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 6 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		

SENT. 107/2024

11

Roma, 6 MAGGIO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani